



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 147

IN DATA 25-09-2025

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI NON ANNESSI ALLE
INDUSTRIE ALIMENTARI AVENTI SEDE OPERATIVA IN MOLISE CHE EFFETTUANO ANALISI AI
FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE IMPRESE ALIMENTARI AI SENSI DEL D.C.A. N. 74 DEL
23/11/2015. AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2025**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE SERAGO

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 che ha, tra l'altro:

- delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza);
- qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza);
- interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le Regioni già sottoposte a Piano di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente;

VISTA la Legge n. 88 del 7 luglio 2009 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2008" che, all'articolo 40, comma 2, stabilisce che i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari devono essere accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 nonché essere iscritti in appositi elenchi regionali;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 74 del 23 novembre 2015 con il quale, tra l'altro:

- è stato recepito l'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015 (Repertorio Atti n. 84/CSR2028) avente per oggetto "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari";
- sono state approvate le "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali e modalità operative per l'effettuazione dei controlli ufficiali dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari. Disposizioni regionali";
- è stata revocata la Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 24 marzo 2005;

CONSIDERATO che per essere iscritto nell'elenco regionale i laboratori devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 o avere in corso le procedure di accreditamento;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2009 con il quale ACCREDIA è stato designato quale unico organismo nazionale italiano a svolgere attività di accreditamento;

VISTO

il Decreto del Commissario ad Acta n. 37 del 3 marzo 2025 con il quale, ai sensi del D.C.A. n.74 del 23/11/2015, è stato iscritto il Laboratorio di analisi della ditta Laboratorio Niro Srl, con sede legale in VIA Toscana n.19/P a Campobasso e laboratorio a Vinchiaturò (CB) in C.da Coste n. 52, nell'elenco regionale dei laboratori, non annessi alle industrie alimentari, che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

CONSIDERATO che a partire dal 2025, ACCREDIA ha organizzato gli accreditamenti secondo una anagrafica unica. Ciò ha comportato la riassegnazione dei numeri di accreditamento per ciascun soggetto giuridico. Al seguente link: <https://certificati.accredia.it/unico/> è disponibile la tabella di correlazione degli accreditamenti al 31/12/2024, tra "precedente" e "nuovo" numero di accreditamento;

VERIFICATO sul sito di ACCREDIA, che il Laboratorio Niro SRL, avente sede legale in Via Toscana n.19/P a Campobasso e laboratorio a Vinchiaturò (CB) in C.da Coste n. 52, risulta accreditato al numero di accreditamento 00631

DATO ATTO che sul sito internet ACCREDIA (www.ACCREDIA.IT) sono reperibili le prove e gli aggiornamenti delle prove accreditate eseguite dai singoli laboratori;

RITENUTO di dover aggiornare e sostituire l'elenco regionale dei laboratori, non annessi alle industrie alimentari aventi sede operativa in Molise che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari ai sensi della D.G.R. n. 510 del 18 luglio 2011 e del D.C.A. n. 74 del 23/11/2015, approvato con D.C.A. n. 71 del 25 marzo 2025;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto "xxvi. Adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

RITENUTO di stabilire che tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento sia regolamentato ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento, comunque applicabile in materia;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e di intesa con il sub commissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

Si conferma l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori non annessi alle industrie alimentari aventi sede operativa in Molise che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari, del Laboratorio Niro SRL, avente sede legale in Via Toscana n.19/P a Campobasso e laboratorio a Vinchiaturò (CB) in C.da Coste n. 52;

Articolo 2

E' aggiornato e sostituito l'elenco regionale dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano

analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari, approvato con D.C.A. n. 71 del 25 marzo 2025, aventi sede operativa nella Regione Molise e riportato nell'Allegato 1 del presente provvedimento;

Articolo 3

E' demandato all'ASREM - Dipartimento Unico di Prevenzione della ASREM - l'effettuazione dei controlli ufficiali presso i laboratori iscritti nell'elenco regionale, in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 74 del 23/11/2015 - Allegato 2 punto 13;

Articolo 4

E' fatto obbligo per i laboratori iscritti di comunicare alla Regione Molise, per il tramite del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'ASREM, entro 30 giorni dalla variazione, ogni aggiornamento degli elementi contenuti nella domanda di iscrizione per la quale si sia ottenuto l'inclusione nell'elenco regionale;

Articolo 5

Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero della Salute, alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, al Direttore Generale della ASREM, ed al Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione della ASREM nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82